Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 22 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1048.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale degli studi di Cassino;

Veduto lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1982, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cassino;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 18 del capitolo III, con il conseguente scorrimento della numerazione dei capitoli e degli articoli successivi, è inserito il nuovo capitolo IV, con i relativi articoli, concernente l'istituzione della facoltà di ingegneria:

Capitolo IV

Art. 19. — La facoltà di ingegneria conferisce la laurea in ingegneria. Il corso degli studi per il conseguimento della laurea è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20. — E' istituito per la facoltà di ingegneria il corso di laurea in ingegneria meccanica, che conferisce la laurea in ingegneria meccanica.

La facoltà comprende anche i seguenti centri di studio e di ricerca in:

a) impiantistica industriale;

b) modelli matematici per la simulazione e la ottimazione;

c) esercizio delle macchine a fluido nei sistemi industriali.

Art. 21. — Nella facoltà sono inoltre costituiti i seguenti servizi comuni:

biblioteca;

laboratorio linguistico;

centro di calcolo;

centro stampa e diffusione;

centro di telematica;

centro di disegno automatico.

Art. 22. — Per lo sviluppo delle attività statutarie la facoltà potrà sviluppare particolari convenzioni con enti pubblici e privati con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23. — Nel corso di laurea in ingegneria i raggruppamenti degli insegnamenti facoltativi che costituiscono indirizzi vengono fissati nel manifesto degli studi ogni anno dal consiglio di facoltà in una riunione appositamente convocata. Ferma restando l'articolazione del biennio propedeutico, il consiglio di facoltà provvederà, inoltre, anno per anno, a distribuire le materie del triennio tra i vari anni di corso.

Art. 24. — I corsi di insegnamento hanno durata semestrale o annuale. Per ogni corso devono essere impartite non meno di tre ore settimanali di insegnamento nel rispetto comunque della normativa vigente. I corsi di carattere applicativo saranno articolati in lezioni ed esercitazioni. La frequenza alle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 25. — Al termine di ogni corso si procede alle prove di accertamento della preparazione degli studenti per ciascuno dei corsi seguiti. L'accertamento viene effettuato mediante una prova individuale di esame.

Art. 26. — L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico e in un triennio di applicazione.

L'ordinamento comprende:

a) insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico;

b) insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione;

c) gruppi di insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) debbono essere annuali.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *c*) relativi al corso di laurea in ingegneria meccanica sono elencati all'art. 28.

Dal predetto elenco la facoltà trarrà, anno per anno, insegnamenti con i quali formerà gruppi omogenei atti a costituire indirizzi di specializzazione.

Art. 27 - *Biennio propedeutico.* — Gli insegnamenti obbligatori sono:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II;
9) disegno II (meccanico);
10) chimica applicata.

L'insegnamento di disegno II (meccanico) sostituisce quello di geometria II ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. L'insegnamento di chimica applicata è insegnamento obbligatorio del triennio, anticipato al secondo anno ai sensi del citato articolo.

Triennio di applicazione.

a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale:

11) scienza delle costruzioni;
12) meccanica applicata alle macchine;
13) fisica tecnica;
14) elettrotecnica;
15) idraulica;
16) macchine;
17) costruzione di macchine;
18) impianti meccanici;
19) tecnologia meccanica.

b) Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà:

20) programmazione dei calcolatori elettronici;
21) metodi matematici per l'ingegneria;
22) teoria dei sistemi;
23) economia applicata all'ingegneria.

c) Sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 28, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 26.

Art. 28. — L'elenco degli insegnamenti di cui al punto *c*) dell'art. 26 è il seguente:

Acustica applicata
Analisi del valore e analisi del mercato (semestrale)
Analisi dinamica dei sistemi meccanici
Analisi numerica e programmazione
Apparecchi ed impianti di sollevamento e trasporto
Applicazioni di geometria descrittiva
Applicazioni elettriche
Approvvigionamento e gestione delle scorte (semestrale)
Architettura tecnica
Attrezzature e cicli di lavorazione
Automazione degli impianti
Calcolatori per il controllo dei processi
Calcolo numerico
Centrali termiche e nucleari
Chimica e tecnologia dei materiali nucleari
Chimica industriale
Cicli di fabbricazione
Combustibili nucleari
Combustione
Complementi di macchine
Complementi di matematica
Controlli automatici
Controlli e servomeccanismi
Controlli idraulici e pneumatici
Controllo di qualità (semestrale)
Controllo numerico delle macchine utensili
Corrosione e protezione dei materiali
Costruzioni aeronautiche
Costruzioni automobilistiche
Costruzione di macchine utensili
Costruzione di veicoli ferroviari
Costruzioni in acciaio
Costruzioni industriali
Costruzioni navali
Costruzioni saldate
Dinamica delle strutture e ingegneria sismica
Dinamica e controllo delle macchine a fluido
Diritto del lavoro (semestrale)
Disegno automatico
Economia dell'energia
Economia ed estimo industriale
Elettrochimica
Elettrometallurgia
Elettronica
Elettronica industriale
Ergotecnica (semestrale)
Filosofia della scienza (semestrale)
Fisica nucleare
Fluidodinamica
Fluidodinamica delle macchine
Gasdinamica
Gestione degli impianti industriali
Igiene del lavoro (semestrale)
Illuminotecnica (semestrale)
Impianti chimici
Impianti di condizionamento
Impianti elettrici
Impianti industriali
Impianti nucleari
Impianti speciali idraulici
Impianti tecnologici
Informatica industriale
Ingegneria dei materiali
Ingegneria sanitaria
Inquinamento da impianti industriali e depurazione dell'ambiente
Logica ed epistemologia (semestrale)
Macchine di sollevamento e trasporto
Macchine fluidodinamiche
Macchine idrauliche
Materie giuridiche
Meccanica delle vibrazioni
Meccanica del veicolo
Metallografia
Metodi di identificazione di modelli
Misure e collaudi
Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici
Misure nelle macchine e sugli impianti meccanici
Motori per aeromobili
Motori per autotrazione
Oleodinamica e pneumatica
Organizzazione del lavoro (semestrale)
Organizzazione industriale (semestrale)
Pianificazione degli impianti meccanici
Probabilità e statistica
Progetto con l'ausilio del calcolatore (semestrale)
Progetti di macchine
Progetto delle carrozzerie
Progetto e sperimentazione di motori per autoveicoli
Programmazione e controllo della produzione
Regolazione delle macchine e degli impianti meccanici
Relatività (semestrale)
Ricerca operativa
Robotica
Scienza dei metalli

Servizi di stabilimento
Sicurezza del lavoro (semestrale)
Sistemi di regolazione
Sistemi organizzativi aziendali (semestrale)
Sperimentazione macchine a fluido
Storia del pensiero scientifico
Strumentazione elettronica
Strumentazione industriale
Tecnica del freddo
Tecnica della saldatura
Tecnica delle costruzioni
Tecnica delle fondazioni industriali
Tecnica del vuoto
Tecnica ed economia dei trasporti
Tecnologia chimica del disinquinamento
Tecnologia dei metalli
Tecnologia dei polimeri
Tecnologie generali dei materiali
Tecnologie industriali
Tecnologie speciali
Teoria e metodi dell'ottimizzazione
Teoria e pratica delle misure
Teoria e tecnica dell'affidabilità
Trasmissione del calore
Tribologia e lubrificazione
Turbomacchine

Art. 29. — Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Al termine del secondo anno di corso, lo studente per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso dell'attestazione di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato tutti gli esami. Lo studente tuttavia che sia in debito di un solo esame potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 30. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato gli esami relativi a ventinove insegnamenti annuali. Per la determinazione del numero totale degli esami, due esami semestrali equivalgono ad un esame annuale.

Gli esami di profitto consistono, di norma, in una prova orale sulle materie e in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un progetto o di uno studio a carattere teorico e/o sperimentale svolto dal candidato nell'ambito delle discipline seguite.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 26

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. **23.**

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è differito al 31 dicembre 1985. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonchè a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonchè da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti.

3. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1985.

4. La delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà per le imprese di cui al precedente comma 2 il numero dei dipendenti che potranno rimanere in carico alle imprese stesse ed il numero massimo dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI S.p.a.

5. A tutti i dipendenti di cui ai precedenti commi può essere riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

Art. 2.

1. Ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative.

2. La richiesta di concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere corredata di una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria, riguardante la mobilità del personale.

Art. 3.

1. Il trattamento di integrazione salariale previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, può essere ulteriormente prolungato alle stesse condizioni fino ad un massimo di dodici mesi.

2. Nei confronti di tutti i lavoratori che usufruiscono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, valutato in lire 310 miliardi, si provvede con trasferimento alla separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di una somma di pari importo da parte della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con separata contabilità, di cui all'articolo 9 della legge 15 novembre 1968, n. 1115.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.

2. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole « non alimentari ».

3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.

Art. 6.

1. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 marzo 1985.

2. La rottamazione degli impianti, ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal predetto articolo 2, deve essere iniziata entro il 31 marzo 1985 anche se successivamente conclusa. Il termine fissato al 31 dicembre 1984 dal secondo comma del medesimo articolo 2 è differito al 31 dicembre 1985.

3. Nel settimo comma del citato articolo 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole « sia la definizione degli accordi produttivi interaziendali di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 7.

1. Il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. All'onere relativo si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi accordati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, nonché i contributi accordati ai sensi del precedente comma 1, sono assoggettati al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono altresì compresi nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 74 dello stesso decreto, nel periodo di imposta in cui concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° dicembre 1984, n. 799 e 19 dicembre 1984, n. 856.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 22

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 349 del 20 dicembre 1984) **coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1975, n. 19** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 18 febbraio 1985), **recante: « Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato ».**

Art. 1.

Con effetto dal 1° *dicembre* 1984, *l'articolo* 44 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 335, *è sostituito dal seguente*:

« *I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.*

La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico ».

Art. 1-bis

1. *L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge* 1° *aprile* 1981, *n.* 121, *e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale è ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso dell'anzianità di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza.*

2. *L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al* 31 *dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.*

3. *La nomina decorre a tutti gli effetti dal* 1° *gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.*

4. *Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 2.

L'articolo 59 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 335, *è sostituito dal seguente*:

« *Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.*

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° *anno di età.*

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuativo ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 336, *può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo* 15 *del citato decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 336, *si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo* ».

Art. 2-bis.

1. *Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.*

2. *La tabella* B *allegata al decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 335, *è sostituita dalla seguente:*

TABELLA B

LIMITI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Ruolo degli agenti ed assistenti: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei sovrintendenti: al compimento degli anni 60.

Ruolo degli ispettori: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei commissari: al compimento degli anni 60.

Ruolo dei dirigenti: al compimento degli anni 60.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato:

« Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico ».

2. *Al quinto comma dell'articolo* 44 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 336, *le parole « per due anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino al* 65° *anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al* 62° *anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti ».*

Art. 4.

Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'art. 85, *commi secondo e terzo*, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85 dalle organizzazioni sindacali *del personale della Polizia di Stato* più rappresentative a livello nazionale.

Art. 4-bis.

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo* 59 *della legge* 1° *aprile* 1981, *n.* 121, *e per la durata di un quinquennio, per la copertura dei posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, nonché nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per una o più regioni o province ed a costituire una o più commissioni per l'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati e una commissione esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle vigenti disposizioni.*

2. *I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.*

3. *Si applicano le disposizioni dell'articolo* 55 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 335.

Art. 4-ter.

1. *I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 340, *secondo quanto previsto dall'articolo* 30 *dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti disposizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo per ciascuno di essi i posti da conferire.*

2. *Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei concorsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo* 13 *del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 340.

3. *Ciascun concorso consiste in un esame-colloquio ovvero, tenuto conto dei compiti connessi alla qualifica da conferire, in una prova pratica professionale vertente sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna qualifica, dal regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina la composizione e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.*

4. *I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio, salvo che ricorrano le situazioni indicate nell'articolo* 55, *penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 24 *aprile* 1982, *n.* 335.

Art. 4-quater.

All'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1985 *si provvede a carico del capitolo* 2501 *dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.*

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, *primo comma, della legge* **11 dicembre 1984**, *n.* **839**.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Le note sono state redatte dal Ministero dell'interno.

NOTE

Nota all'art. 1-bis:

— L'art. 36 della legge n. 121/1981, recante il nuoro ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delega il Governo a provvedere, fra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ivi compreso il ruolo dei dirigenti. Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, art. 38, si è provveduto a determinare le tre qualifiche nelle quali è articolato il ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.

Nota all'art. 2:

— Testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336/1982:

« Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'art. 10, consegue la promozione alla qualifica di ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per i limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale, ai sensi dell'art. 13, consegue la promozione alla qualifica di vice ispettore dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento economico più favorevole ».

Nota all'art. 3, *comma* 1:

— Testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336/1982, come modificato dal presente decreto:

« Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.

Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di « ausiliaria » e di « riserva » con il connesso stato giuridico e trattamento economico ».

Nota all'art. 3, *comma* 2:

— Testo del quarto comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336/1982, come modificato dal presente decreto:

« Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione che può essere prorogato *fino a 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovraintendenti, assistenti ed agenti* ».

Nota all'art. 4:

— Testo del secondo e terzo comma dell'art. 85 della legge n. 121/1981:

« I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni della richiesta, decorso il quale il Ministro ha facoltà di provvedere.

In casi di grave ed urgente necessità il Ministro può stabilire un termine pù breve entro il quale il perere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale ».

— Le materie indicate nel primo comma del medesimo articolo sono le seguenti:

a) iniziative legislative del Ministero dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;

b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalità per lo svolgimento dei concorsi;

c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.

Nota all'art. 4-bis, *comma* 1:

— Il terzo comma dell'art. 59 della legge n. 121/1981 stabilisce che:

« le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno ».

Nota all'art. 4-bis, *comma* 3:

— Testo dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982:

« I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ».

Nota all'art. 4-ter, *comma* 1:

— Testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla stessa data, ad esclusione del personale di cui all'art. 16, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche con relativa progressione al maturare dell'anzianità prescritta, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31.

L'inquadramento decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salva l'attribuzione del trattamento economico in godimento, se più favorevole.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conserva, fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per la generalità degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica.

Le disposizioni del precedente comma si applicano, in quanto compatibili, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della soppressa carriera speciale di ragioneria.

Il personale con qualifiche di meccanografo, stenografo e stenodattilografo nonché di commesso o di aiuto legatore libri è inquadrato, rispettivamente nelle qualifiche funzionali quinta e terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo servizio, conservando transitoriamente il trattamento economico in godimento.

Il personale di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche:

a) nella qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto ed equiparata, il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato un'anzianità di effettivo ser-

vizio non inferiore a nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione;

b) nella qualifica di direttore di sezione ed equiparata, il personale che alla predetta data rivesta già la qualifica di direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera;

c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi.

Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianità maturata nella qualifica.

Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) è scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva.

Resta salva, per tutto il personale contemplato nel presente articolo, l'applicazione, se più favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432 ».

Nota all'art. 4-ter, *comma* 4:

— Il testo dell'intero art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 è riportato nella nota all'art. 4-bis, comma 3.

(995)

Testo del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 349 del 20 dicembre 1984), **coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 20** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 42 del 18 febbraio 1985), **recante: « Ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali ».**

Art. 1.

1. *I tesorieri degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini ed altri istituti di credito sono autorizzati ad effettuare in favore dei predenti enti e delle predette aziende anticipazioni di cassa per un importo complessivo di lire* 150 *miliardi nei limiti delle somme determinate per singolo ente o azienda, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e l'Associazione dei porti italiani, sulla base dei disavanzi di amministrazione accertati al* 31 *dicembre* 1983 *nonché tenuto conto della situazione economica complessiva e del ruolo dei rispettivi porti.*

2. *Le anticipazioni di cui al precedente comma, al netto degli interessi maturati al* 31 *dicembre* 1984, *valutati in lire* 12 *miliardi, da corrispondere agli istituti tesorieri e ad altri istituti di credito, sono ripianate a carico del bilancio dello Stato mediante rilascio ai predetti istituti di titoli di Stato aventi valuta* 1° *gennaio* 1985 *e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.*

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — e a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1985, valutato in lire 186 miliardi, ivi comprese lire 24 miliardi per interessi sui titoli di Stato, e a quello di lire 24 miliardi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Gli articoli* 2 *e* 3 *sono stati soppressi*)

Art. 4.

1. *Allo scopo di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto ad istituire una commissione interministeriale che dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data della sua istituzione.*

2. *Della commissione di cui al precedente comma faranno parte anche tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, un rappresentante del comitato dell'utenza portuale, due rappresentanti della Associazione nazionale dei porti ed un rappresentante della Confederazione italiana dei dirigenti d'azienda.*

Art. 4-bis.

1. *Nel comma* (1) *dell'articolo* 1 *del decreto-legge* 6 *aprile* 1983, *n.* 103, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 23 *maggio* 1983, *n.* 230, *come modificato dal primo comma dell'articolo* 2 *della legge* 13 *agosto* 1984, *n.* 469, *la cifra* « 3.850 » *è sostituita dalla seguente*: « 4.600 ».

2. *Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori portuali e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto nel quale si sia proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale ai sensi dell'articolo* 3 *della legge* 13 *agosto* 1984, *n.* 469, *nuovi programmi di pensionamento anticipato per gli anni* 1985 *e* 1986.

3. *Il decreto di determinazione del programma di esodo per l'anno* 1985 *è emanato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; quello relativo all'anno* 1986 *è emanato entro il termine del* 30 *gennaio dello stesso anno.*

4. *Al fine della formazione degli elenchi dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato, gli interessati che non vi abbiano provveduto in base alle precedenti*

disposizioni possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo. Le istanze presentate in base alle disposizioni già in vigore hanno la precedenza rispetto a quelle che saranno presentate in base al presente decreto.*

5. *Per quanto non disposto nelle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano, ove non in contrasto con esse, le norme del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.*

6. *Il comma (6) dell'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, è sostituito dal seguente:*

« (6) All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti ».

7. *Nel comma 6.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, aggiunto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole « di lire 49.000 milioni per il 1985 e di lire 49.000 milioni per il 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986 ».*

8. *Nel quinto comma dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, le parole « contributi nella misura massima di lire 60.000 milioni per l'anno 1985 e lire 65.000 milioni per l'anno 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « contributi nella misura massima di lire 33.000 milioni per l'anno 1985 e lire 36.000 milioni per l'anno 1986 ».*

9. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 4-ter.

La durata dell'incarico dei presidenti e la durata in carica degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e delle aziende portuali, in deroga alle rispettive leggi istitutive, è fissata in anni cinque.

Art. 4-quater.

1. *E' autorizzata nell'anno 1985 la spesa di lire 7.000 milioni, da corrispondere alla società S.A.P.I.R. S.p.a., a titolo di rimborso delle spese da essa anticipate per conto dello Stato, per opere portuali di completamento e per lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nel porto commerciale di Ravenna.*

2. *All'onere derivante dal comma precedente si provvede a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in variazione dei programmi di attuazione del piano straordinario di interventi autorizzati dal primo comma, numero 1), lettera a), dell'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, approvati con le modalità indicate nello stesso articolo 34 nonché nell'articolo 36 della legge 7 agosto 1982, n. 526.*

3. *Il Ministro dei lavori pubblici provvederà all'erogazione previo accertamento dell'avvenuta esecuzione e collaudazione delle opere.*

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

NOTE

*Nota all'art. 4-*bis, *primo comma:*

— Nuova formulazione del comma (1) dell'art. 1 del decreto-legge n. 103/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 230/1983, già modificato dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 469/1984:

« (1) Allo scopo di conseguire una maggiore produttività nei porti, nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi, di cui all'articolo 110 del codice della navigazione in numero di *4.600* sono collocati in quiescenza, anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo le modalità previste dal presente decreto ».

*Nota all'art. 4-*bis, *secondo comma:*

— Testo dell'art. 3 della legge n. 469/1984:

« Art. 3. — Entro il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1984, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, determina, con proprio decreto, per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonchè per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali, tenuto conto della media mensile di impiego realizzata in ciascun porto nell'anno ».

*Nota all'art. 4-*bis, *settimo comma:*

— Nuova formulazione del comma 6.1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 103/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 230/1983, aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 469/1984:

« 6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi ».

Nota all'art. 4-bis, *ottavo comma*:

— Nuova formulazione del quinto comma dell'art. 5 della legge n. 469/1984:

« In relazione alle operazioni di cui ai precedenti commi sono disposti, dal Ministero del tesoro, a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura massima di lire *33.000* milioni per l'anno 1985 e lire *36.000* milioni per l'anno 1986 ».

Nota all'art. 4-quater, *comma 2*:

— Il primo comma, n. 1), lettera *a*), dell'art. 34 della legge n. 843/1978, riguarda la costruzione e la sistemazione dei porti ed altre opere marittime.

(1011)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1985.

Autorizzazione all'ospedale Umberto I di Mestre all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 16 - ospedale Umberto I di Mestre (Venezia), intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 2 aprile 1984;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Umberto I di Mestre è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere effettuate nella sala prelievi cadaveri dell'istituto di anatomia patologica di ricerche chimico-cliniche e quelle di trapianto nel gruppo operatorio della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre.

Art. 3.

Le attività di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere effettuate dai seguenti sanitari per le operazioni di prelievo:

Rama prof. Giovanni, primario di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Monterosso dott. Roberto, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Tallandini dott.ssa Luisa, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Caprioglio dott. Giancarlo, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Böhn dott.ssa Elisabetta, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Zemella dott. Marco, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Genisi dott. Claudio, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

De Giorgio dott. Paolo, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Rama prof. Giovanni, primario di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Monterosso dott. Roberto, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Tallandini dott.ssa Luisa, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Caprioglio dott. Giancarlo, aiuto presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre;

Böhn dott.ssa Elisabetta, assistente presso la divisione oculistica dell'ospedale di Mestre.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 16 di Mestre è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(937)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinairo di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotexana Italia S.p.A., con sede e stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dei trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme & Emme, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Italo Cremona, con sede e stabilimento in Gazzarda Schianno (Varese), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie Fasa S.p.a., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agliardi e Vanoli, con sede in Bergamo, mensa aziendale c/o S.p.a. Same trattori, stabilimento in Treviglio (Bergamo), dal 27 luglio 1981 al 24 gennaio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di ferro, con sede in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Milano), è prolungata al 16 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emme Esse, con sede e stabilimento in Manerbio (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli metallurgiche Dervio, con sede e stabilimento in Dervio (Como, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacic legno, con sede e stabilimento in Mortara (Pavia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cis Val S.a.s. di Colombo R. e C., con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, con sede in Brescia (già Presezzo) e stabilimento in Presezzo (Bergamo), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.S.A. — Scatolificio ambrosiano di Carnate (Milano), e prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monego, con sede in Milano e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.G.M. - Polveri e gramiglie metalliche, con sede e stabilimento in Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.r.l. Confezioni per lei, con sede in Romano di Lombardia e stabilimento in Fontanella (Bergamo), è prolungata al 9 dicembre 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria (in amministrazione controllata), con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ercam, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.B.M., con sede e stabilimento in Bottanuco (Bergamo), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Radici Tappeti, con sede e stabilimento in Ardesio (Bergamo), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acigraf, con sede e stabilimento in Milano (Gruppo Andreotti), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emme a Emme, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sfeat, sede in Novate Milanese, stabilimenti in Novate e Segrate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 10 maggio 1984 - 11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ilta S.p.a., con sede e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Venanzetti vibrazioni S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molgora Modesto di Cerri Fracassi Marini Linda di Milano, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tintoria Moretti S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Briosco (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bordi sport S.r.l., con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina S.p.a., con sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jupe sport di Bordi Giancarlo, con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Milano e stabilimento in Ospiate di Bollate (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotocalcografica internazionale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Segalini, con sede e stabilimento in Molteno e Ballabio (Como), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura F.lli Terragni, con sede in Como, stabilimenti in Como e Montano Lucino (Como), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Senini, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattrofori, con sede e stabilimento in Casatisma (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.F. Stamperie della Val Camonica S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Malonno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incis S.r.l., con sede e stabilimento in Saronno (Varese), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romani Angelo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Concord meccanica RE.GI, con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brenna S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ursus gomma nuova, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gelli - Riduttori saites S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Barbaiana di Lainate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 4 giugno 1984 - 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Simesa S.p.a. (in amministrazione controllata), con sede e uffici in Milano, stabilimento in Bareggio (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mantegazza Giovanni - Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Ferno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 agosto 1983 al 27 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi (in amministrazione controllata dal 4 novembre 1982), con sede e stabilimento in Missaglià (Como), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sampas, con sede e stabilimento in Pieve Emanuele (Milano), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gubra, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata all'11 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villa Mario di Milano, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ocrim S.p.a., con sede e stabilimento in Cremona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede in Milano e stabilimenti in Lainate (Milano) e Casatenovo (Como), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Fanchi, con sede e stabilimento in località Fornaci (Brescia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilmac, (in amministrazione controllata), con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura Pelegatta S.p.a., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bleyle, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, ora Snia BPD, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 25 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Morgan, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romani Angelo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Pero (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Incis S.r.l., con sede e stabilimento in Saronno (Varese), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bleyle, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sella-G.V.M. (ex Temsa), con sede e stabilimenti in Corsico (Milano) e Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese, è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Girex Ironelettric e Silum S.r.l., con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agliardi e Vanoli, con sede in Bergamo mensa aziendale c/o S.p.a. Same trattori, con stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata al 25 luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopla, con sede e stabilimento in Brunello (Milano), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di ferro, con sede in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bleyle, con sede e stabilimento in Lainate (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Girex Ironclettric e Silum S.r.l., con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:
controlli automatici I.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura cristiana antica;
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina veterinaria:
patologia tropicale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI NAPOLI

Facoltà di economia marittima:
ricerca operativa;
diritto doganale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
linguistica francese.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
chimica fisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(983)

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.
Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(984)

Autorizzazione al liceo ginnasio «F. Petrarca» di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/6-2238 del 16 ottobre 1984, il liceo ginnasio «F. Petrarca» di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 800.000, allo scopo di costituire il patrimonio di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Daniele Luxa, la cui rendita dovrà essere assegnata annualmente ad un alunno meritevole per profitto e doti morali e che sia di modeste condizioni economiche, offerta dai signori Iris Zocchelli e Franco Ghietti.

(803)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Verona

Con decreto interministeriale 6 dicembre 1984, n. 222, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato infrastruttura D.A.T. Mattarana, sito in Verona, riportato nel catasto del comune censuario di Verona nord al foglio n. 148, mappale 4, di mq 449 e mappale 24, di mq 136 e di Verona sud al foglio n. 280, mappale 6 di mq 270.

(952)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cento.

(997)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Iniziative da ubicarsi fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Garanzie da prestarsi a favore del Ministro designato. (Ordinanza n. 29/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32
DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Vista l'ordinanza in data 26 maggio 1982, con cui sono state dettate norme per l'assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al citato art. 32 per la realizzazione di nuovi impianti industriali nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Vista la propria ordinanza in data 21 novembre 1984, numero 23/219/ZA, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per l'ammissione a contributo di iniziative da ubicarsi fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che nei casi di iniziative da ubicarsi fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 predetto, il disciplinare approvato con la predetta ordinanza 21 novembre 1984, n. 23/219/ZA, prevede — in linea con la esigenza di surrogare quelle garanzie connesse alla proprietà del lotto e delle accessioni da parte del Ministro — la prestazione, da parte degli interessati, di idonea fidejussione per un importo pari al contributo concesso, aumentato degli interessi al tasso ufficiale di sconto attualmente in vigore — maggiorato di cinque punti — calcolati sino al compimento del quarto anno successivo alla data di approvazione del collaudo finale;

Ritenuto che, per i casi predetti — in relazione alle garanzie da prestarsi per l'adempimento degli obblighi del disciplinare — appare opportuno dettare disposizioni che riducano al massimo gli oneri finanziari dei soggetti ammessi al contributo e che limitino agli stessi superflue distrazioni di risorse economiche nella fase di avvio dell'iniziativa;

Ritenuto pertanto di poter consentire la riduzione dello ammontare della fidejussione nei casi in cui il beneficiario presti formale impegno ad adempiere i propri obblighi tutti in un tempo non inferiore a due anni dalla data del collaudo, fermo restando che, ove non abbia adempiuto a detti obblighi, il medesimo è tenuto ad integrare la fidejussione nell'ammontare determinato dal disciplinare approvato con la predetta ordinanza 21 novembre 1984, n. 23/219/ZA, e che, in mancanza di tale integrazione, il Ministro designato potrà procedere alla escussione della fidejussione per il recupero del contributo;

Ritenuto di poter altresì consentire la sostituzione, in tutto o in parte, delle garanzie fidejussorie predette, con la costituzione di ipoteca volontaria di primo grado in favore dello Stato sull'area dello stabilimento e le sue accessioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Articolo unico

Nei casi di iniziative industriali da ubicarsi fuori delle aree infrastrutturate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, gli interessati dovranno prestare garanzie per l'adempimento degli obblighi del disciplinare con la costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al contributo ricevuto, con interessi al tasso di sconto del momento di costituzione della fidejussione maggiorati di cinque punti, calcolati per un periodo di quattro anni dalla data prevista per l'approvazione del collaudo; la fidejussione sarà svincolata all'adempimento, da parte del beneficiario, dei propri obblighi tutti.

E' in facoltà del beneficiario impegnarsi all'adempimento dei propri obblighi in un tempo non inferiore a due anni dalla data del collaudo, riducendo di conseguenza l'ammontare della fidejussione; trascorso il periodo predetto, ove il beneficiario non abbia adempiuto ai suoi obblighi, dovrà integrare la fidejussione per un ammontare determinato come al precedente comma; in mancanza, potrà procedersi alla escussione delle fidejussioni per il recupero del contributo.

La garanzia fidejussoria predetta potrà essere surrogata, in tutto o in parte, da costituzione di ipoteca volontaria di primo grado in favore dello Stato sull'area dello stabilimento e le sue accessioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(947)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 30583 del 19 febbraio 1985 praticabili dal 22 febbraio 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	717
Gasolio agricoltura	»	514
Petrolio agricoltura	»	503
Gasolio pesca e piccola marina	»	471
Petrolio pesca e piccola marina	»	461
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	411,98
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	453,08

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	689	692	695	698	701
Petrolio (*)	»	729	732	735	738	741
Olio comb.le fluido	L./kg	564	567	570	573	576

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1048)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1984-85 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1984-85 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza, con godimento di regolare assegno di pensione:

a) quattrocento da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) quattrocento da L. 800.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

duecentocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diverse da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 800.000 a L. 1.000.000.

Nell'ambito della categoria *b)*, qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite, la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a)* e *b)* andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1983-84 (compresa la sessione di febbraio 1985) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1984-85: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10 ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato, da ripetenti l'anno scolastico 1983-84.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivano ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1984-85 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1984-85 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentate alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 giugno 1985 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 agosto 1985 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1983-84 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione e l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1984-85;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1984-85 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con la espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1983-84;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1983-84 (compresa la sessione di febbraio 1985) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1984-85 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonché l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'Amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà provvedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(919)

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1984-85 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1984-85 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) cinquanta da L. 600.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

b) cinquanta da L. 1.100.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

venti riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

trenta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo anno.

Per i concorrenti universitari costretti ad alloggiare in località diversa da quella di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 1.100.000 a L. 1.400.000.

Nell'ambito della categoria *b*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette due categorie *a*) e *b*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1983-84 (compresa la sessione di febbraio 1985) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1984-85: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1983-84.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonché quelli che per l'anno accademico 1984-85 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1984-85 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso la prefettura di residenza e presentata alla medesima entro e non oltre i seguenti termini:

10 giugno 1985 per gli studenti delle scuole medie superiori;

10 agosto 1985 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, sempre alla prefettura di residenza, a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie superiori:

il giudizio complessivo o la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1983-84 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1984-85;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1984-85, al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1983-84;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1983-84 (compresa la sessione di febbraio 1985) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1984-85 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso di trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

A fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio e negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso il dipartimento di diritto pubblico, via Orazio Raimondo - località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 marzo 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 13 marzo 1985, ore 10.

(990)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 44, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, via Ofelia angolo via Fabio Filzi, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 marzo 1985, ore 8;
seconda prova scritta: 13 marzo 1985, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di magistero di Catania, via Ofelia angolo via Fabio Filzi, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 marzo 1985, ore 8;
seconda prova scritta: 21 marzo 1985, ore 8.

(991)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento del numero dei posti dei concorsi a primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale dell'ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla qualifica di primo dirigente;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1984, registro n. 15, foglio n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984, con il quale sono stati indetti i concorsi a primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale dell'ispettorato del lavoro per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984;

Considerato che l'art. 1 del bando di concorso al n. 1) indica una disponibilità al 31 dicembre 1983 di dieci posti così suddivisi ai sensi dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

a) cinque posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) tre posti mediante concorso speciale, per esami;

c) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Vista la nota n. 4130 del 30 novembre 1984, con la quale la divisione ottava del personale ha comunicato che le disponibilità nella qualifica di primo dirigente alla data del 31 dicembre 1983, sono dodici anziché dieci;

Ritenuta la necessità di dover rideterminare una nuova ripartizione in relazione alla maggiore disponibilità;

Decreta:

L'art. 1, n. 1), del decreto ministeriale 25 ottobre 1984, citato nel preambolo del presente decreto, relativo ai posti disponibili al 31 dicembre 1983, è così modificato:

« 1) *Per il conferimento di dodici posti vacanti al 31 dicembre* 1983:

a) sei posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) quattro posti mediante concorso speciale, per esami;

c) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 95

(821)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 44 del 20 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.I.M.A.G. - Azienda intercomunale municipalizzata acqua e gas, in Mirandola: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore dell'azienda.

R E G I O N I

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32 - Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 26 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è abrogato e sostituito dal seguente:

« (*Censimento dei corpi idrici*). — 1. L'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui al 'primo comma, lettere *d*) dell'art. 4 e al pirmo comma dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è delegata alle province ed ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, che vi provvedono nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie, di cui all'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, emanata ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *b*), della predetta legge. A tal fine i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all'incombenza, possono avvalersi, sulla base di apposite intese, delle rispettive province.

2. Ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione, in conformità ad intese con i rispettivi enti responsabili dei servizi di zona sull'organizzazione ed i metodi di rilevamento. Per lo svolgimento delle funzioni delegate la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti ed acquisito il parere del comitato di coordinamento di cui all'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un programma di adeguamento delle strutture dei P.M.I.P. autorizzando le U.S.S.L. interessate ad assumere il personale necessario.

3. Le operazioni di rilevamento saranno avviate entro centoventi giorni dalla operatività della delega di cui al primo comma, del presente articolo.

4. Nel definire i programmi per l'operazione di rilevamento, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi acquisiscono i dati raccolti da altri enti e organizzazioni pubbliche in assolvimento dei compiti di istituto o di loro iniziativa ed assumono iniziative per coordinare tale attività di rilevamento. Le province e consorzi intercomunali di Lecco e Lodi possono altresì disporre che altri enti, aziende o soggetti concessionari operanti nei settori interessati rilevino e comunichino particolari categorie di dati attinenti alle rispettive attività. I consorzi di Lecco e Lodi possono assumere intese con enti e organizzazioni pubbliche operanti nei settori interessati.

5. In attesa della definizione delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici mediante l'operazione di censimento di cui ai precedenti commi, la giunta regionale cura la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti in materia, allo scopo di acquisire basi conoscitive idonee alla individuazione degli interventi prioritari di tutela e risanamento ».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma precedente, le province ed i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi individuano gli enti locali, gli organismi e le strutture che, nell'esercizio delle competenze e nell'assolvimento delle funzioni in materia di controllo e gestione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono alla rilevazione dei dati del catasto di cui al precedente art. 4 ».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Alle province e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi sono delegate le funzioni di coordinamento degli enti locali, degli organismi e delle strutture operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali, nonché la raccolta e la verifica formale dei dati da essi rilevati; a tal fine, i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi, in attesa di adeguare le proprie strutture per far fronte all'incombenza, sulla base di apposite intese, possono avvalersi di quelle delle rispettive province ».

Art. 3.

1. I commi secondo e terzo dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« 2. La proposta di piano di cui al comma precedente è formulata per i seguenti settori funzionali:

pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico;
pubblici servizi di fognatura;
pubblici servizi di acquedotto.

3. Tale proposta indica altresì gli oneri finanziari inerenti all'attuazione degli interventi relativi a ciascun settore funzionale.

3-*bis*. Ai fini della formulazione, da parte della giunta regionale, delle proposte inerenti i settori funzionali di cui al secondo e terzo alinea del precedente secondo comma, è delegata alle province e ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi l'individuazione degli elementi conosciutivi e il programma di interventi relativo ai settori stessi.

3-*ter*. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, da presentarsi entro il 15 febbraio 1985, delibera i criteri per la formazione e la presentazione degli elaborati inerenti alle attività delegate ai sensi del precedente comma 3-*bis*.

3-*quater*. La delega di cui al precedente comma 3-*bis* è esercitata secondo modalità stabilite in base a convenzione tra la giunta regionale e gli enti delegati, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti, da disporsi nell'ambito e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali e pluriennali della Regione ».

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è abrogato e sostituito dal seguente:

« (*Procedura per l'approvazione dei piani di settore funzionale*). — 1. I piani di settore funzionale di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono approvati, anche separatamente, con deliberazione del consiglio regionale su proposte della giunta.

2. La giunta regionale, contestualmente all'inoltro al consiglio delle proposte dei piani di settore funzionale, ne trasmette alle province ed ai consorzi intercomunali di Lecco e Lodi gli estratti interessanti i rispettivi territori.

3. Sino all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale, le proposte dei piani di settore funzionale, sono poste in libera consultazione presso il consiglio stesso e la giunta regionale; i relativi estratti sono altresì depositati, a tal fine, presso le province ed i consorzi di Lecco e Lodi.

4. Dell'avvenuto deposito delle proposte di piano e dei relativi estratti, la giunta regionale dà notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione; entro i successivi trenta giorni, gli enti locali o chiunque abbia interesse possono far pervenire alla competente commissione permanente del consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica, inviandone contestualmente copia al settore ambiente, ecologia della giunta regionale.

5. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche in deroga a quanto previsto da altre leggi, norme o disposizioni regionali.

6. I piani di settore funzionale acquistano efficacia dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione da parte del consiglio regionale, termine entro il quale i piani suddetti saranno trasmessi al comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ».

Art. 5.

1. L'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è abrogato e sostituito dal seguente:

« (*Varianti, revisioni e modifiche dei piani di settore funzionale*). — 1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, le varianti ai piani di settore funzionale che si rendano necessarie in relazione al controllo di compatibilità effettuato dal comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, primo comma, lettera *c*), della legge stessa.

2. Entro un anno dall'approvazione dei piani di settore funzionale chiunque vi abbia interesse può presentare alla giunta regionale osservazioni finalizzate alle loro revisioni.

3. Entro due anni dall'approvazione dei piani di settore funzionale, la giunta sottopone al consiglio regionale la prima proposta per la loro revisione generale.

4. Successivamente alla prima revisione generale, i piani di settore funzionale possono essere modificati, anche parzialmente, quando se ne presenti la necessità.

5. Alle revisioni generali dei piani di settore successive alla prima si provvede ad intervalli non inferiori ai tre anni, con l'osservanza delle procedure di cui al precedente art. 9 ».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, le parole: « Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1986 ».

Art. 7.

1. E' abrogato il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32.

2. Dopo l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è inserito il seguente articolo:

« Art. 12-*bis* - (*Piano regionale generale delle acque*). — 1. Entro il 31 dicembre 1985 il consiglio regionale stabilisce, su proposta della giunta, i contenuti specifici nonché i criteri e le modalità di completamento del piano regionale generale delle acque, definendo altresì, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei rispettivi bilanci regionali, l'esecuzione degli stralci attuativi del piano stesso.

2. Sulla base del censimento dei corpi idrici e del catasto regionale delle acque di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, il piano regionale generale delle acque, oltre a recepire e, in quanto occorra, integrare il piano regionale di risanamento di cui al precedente art. 8, definisce, in particolare:

a) la consistenza qualitativa e quantitativa, il bilancio e gli usi in atto delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

b) i fabbisogni idrici e la ripartizione delle risorse in relazione alle previsioni demografiche e alle ipotesi di sviluppo economico;

c) gli interventi idraulici per la sicurezza delle popolazioni e del territorio e quelli occorrenti a consentire gli usi delle risorse idriche in atto e in previsione;

d) gli aspetti giuridici, istituzionali e finanziari connessi con l'attuazione del piano ».

Art. 8.

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il primo alinea è sostituito dal seguente:

« — Cinque membri designati dalla U.R.P.L. - Unione regionale delle province lombarde, scelti tra i presidenti di provincia e dei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi »;

b) il quarto alinea è sostituito dal seguente:

« — tre presidenti di consorzi operanti nel settore della depurazione costituiti da almeno 10 comuni e con popolazione di almeno 50.000 abitanti; alla designazione provvede l'assemblea dei presidenti dei consorzi che abbiano tali requisiti, convocata a tal fine dal presidente della giunta regionale »;

c) dopo l'ultimo alinea è inserito il seguente:

« — un rappresentante dei consorzi di bonifica, designato dall'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari per la Lombardia ».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 1 La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi degli uffici degli enti locali, di istituti ed organismi specializzati, nonché di esperti o professionisti per:

a) la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti relativamente agli aspetti qualitativi dei corpi idrici di cui al quinto comma del precedente art. 2;

b) l'esecuzione degli studi necessari per l'impostazione e l'organizzazione del sistema catastale a norma del primo comma del precedente art. 5;

c) lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione della proposta di piano inerente al settore funzionale dei pubblici servizi di collettamento e depurazione delle acque di scarico;

d) l'esecuzione di studi occorrenti all'elaborazione delle norme integrative di cui al precedente art. 12;

e) lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione dello studio di fattibilità, nonché della proposta di piano regionale generale delle acque, di cui al precedente art. 12-*bis* ».

2. Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1980, n. 32, è abolita l'espressione: « entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

3. Dopo il quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1980, n. 32, sono aggiunti i seguenti commi:

« 5. Entro sessanta giorni dall'approvazione da parte del consiglio regionale dei criteri di cui al comma 3-*ter* del precedente art. 8, le province e i consorzi intercomunali di Lecco e Lodi presentano alla giunta regionale i programmi di indagine e di ricerca attinenti alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo suddetto.

6. Entro i successivi centoventi giorni la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 13, provvede alla definizione degli inerenti piani di ricerca e di indagine ».

Art. 10.

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1, commi primo e quarto, 3 e 9 si provvede mediante impiego delle somme stanziate rispettivamente al cap. 1.4.4.3.1.981, che assume la denominazione « Spese per il rimborso agli enti locali degli oneri da essi sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di censimento dei corpi idrici, catasto delle acque e allestimento delle proposte relative a settori funzionali del piano regionale di risanamento delle acque », e al capitolo 1.4.4.3.1.843 « Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative » iscritti negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, come modificato dall'art. 8 della presente legge, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.549 « Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e di studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale » iscritto negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 novembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *novembre* 1984, *prot. n.* 23002/14220).

(692)

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. **59.**
Riordino dei consorzi di bonifica.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 28 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

Art. 1.
Programma generale per la bonifica e il riordino irriguo

1. Per la pianificazione territoriale degli interventi di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica e forestale e di regolamentazione delle acque nei territori non classificati montani, il consiglio regionale approva un programma generale per la bonifica e il riordino irriguo.

Art. 2.
Programmi di bonifica, di rimboschimento e di sistemazione idraulica

1. Il programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui all'articolo precedente si attua mediante:

a) i programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8;
b) i programmi di bonifica disciplinati dalla presente legge.

Art. 3.
Contenuti dei programmi di bonifica e piani di riordino irriguo e fondiario

1. I programmi di bonifica determinano per ciascun comprensorio delimitato a norma del successivo art. 5:

a) i progetti di massima delle opere indicate dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ad esclusione delle opere che formano oggetto dei programmi di rimboschimento e sistemazione idraulica a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8;
b) le opere di interesse particolare di singoli fondi, da eseguirsi a carico dei proprietari.

2. I programmi di bonifica sono integrati dal piano di riordino irriguo di cui al titolo II della presente legge e, ove necessario, da quello di riordino fondiario di cui agli articoli 22 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.
Acque ad uso agricolo

1. La giunta regionale provvede, sulla base dei dati del catasto delle acque di cui all'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32, nonché di quelli acquisiti tramite i consorzi di bonifica, ad identificare le disponibilità totali delle acque destinabili agli usi agricoli in rapporto alla loro migliore utilizzazione ed alle effettive necessità irrigue dei vari comprensori.

Art. 5.
Comprensori e consorzi di bonifica

1. E' classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale non si applica la legge regionale 5 maggio 1975, n. 66.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32.

3. In ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio, ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica; i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili.

4. Per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo art. 37.

Art. 6.
Soggetti consorziati

1. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuenza.

2. I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile.

Art. 7.
Adozione dei programmi e dei piani

1. Il consorzio di bonifica delibera l'adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo.

2. Il programma di bonifica è redatto in conformità al programma generale per la bonifica e il riordino irriguo di cui al precedente art. 1.

3. Il piano di riordino fondiario è redatto in conformità agli indirizzi colturali previsti dai piani di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 8.

4. Il piano di riordino irriguo è redatto in conformità alle norme di cui al titolo II della presente legge.

Art. 8.
Procedure di approvazione dei programmi e dei piani

1. Della adozione del programma di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo è data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo del consorzio, negli albi dei comuni territorialmente interessati ed in due tra i quotidiani più diffusi nel comprensorio.

2. Le deliberazioni consortili di cui al primo comma del precedente art. 7, unitamente alla documentazione inerente al programma ed ai piani, sono depositate in pubblica visione presso la segreteria del consorzio e i servizi provinciali dell'agricoltura foreste e alimentazione e del genio civile della giunta regionale, per trenta giorni a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.L.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito possono essere presentate al consorzio opposizioni ed osservazioni.

4. Il programma ed i piani, le eventuali osservazioni ed opposizioni e le controdeduzioni del consorzio sono presentati dal medesimo alla giunta regionale che li trasmette al consiglio regionale, unitamente alle proprie motivate proposte.

Art. 9.

Effetti della approvazione dei programmi e dei piani

1. Il consiglio regionale delibera l'approvazione dei programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario e di riordino irriguo decidendo sulle eventuali opposizioni.

2. Con la deliberazione di cui al comma precedente il consiglio regionale determina l'ordine di priorità delle opere di competenza regionale stabilendone i tempi di esecuzione, fissa il termine per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata e stabilisce quali di esse possano beneficiare di contributi regionali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. L'approvazione dei programmi e dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

4. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nel B.U.R.L. di cui al primo comma dell'articolo precedente sono vietati i mutamenti di destinazione dei terreni che siano incompatibili con le previsioni dei programmi e dei piani.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente non si tiene conto, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, dell'eventuale aumento di valore dei terreni derivante da mutamenti di destinazione degli stessi, compatibili con le previsioni dei programmi e dei piani, disposti successivamente alla data di cui al comma suddetto.

6. L'amministrazione regionale accerta che gli strumenti urbanistici rispettino i programmi ed i piani di cui al presente articolo e prevedano norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua ed idraulica esistenti.

Art. 10.

Esecuzione delle opere

1. Sono opere pubbliche di competenza della Regione le opere di bonifica di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera *a*) che si eseguono nel territorio regionale a norma della legislazione in vigore.

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma precedente la Regione provvede direttamente o mediante concessione ai consorzi di bonifica.

3. La giunta regionale delibera le concessioni di cui al precedente comma.

4. Gli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere di cui al precedente primo comma sono acquisiti al demanio regionale mediante espropriazione per pubblica utilità pronunziata a favore della Regione ai sensi della legislazione vigente su richiesta dell'ente concessionario; l'approvazione da parte della giunta regionale dei progetti esecutivi delle opere equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.

5. Ai fini dell'approvazione dei progetti esecutivi, la giunta regionale deve acquisire da parte delle autorità competenti le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri obbligatori prescritti dalla legislazione vigente in relazione a particolari regimi di tutela del territorio o dell'ambiente interessato dall'opera; l'eventuale acquisizione di alcuni degli atti suindicati tramite il concessionario deve essere specificata nel provvedimento di concessione.

6. Compete all'amministrazione regionale accertare che le opere di bonifica e di irrigazione, da eseguirsi direttamente o in concessione, non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi vigenti nel territorio comunale in cui esse debbano sorgere; qualora ragioni di generale interesse motivino l'esecuzione di opere in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la giunta regionale, prima di procedere alla approvazione dei progetti esecutivi, li sottopone al comune interessato affinché questi, entro i successivi sessanta giorni, esprima il proprio parere in merito.

7. Nel caso in cui decorra il termine di sessanta giorni senza che il comune abbia fatto pervenire alla Regione il proprio parere, questo si intende espresso favorevolmente.

8. La giunta regionale approva i progetti, motivando adeguatamente l'eventuale determinazione di disattendere il parere del comune.

9. Nel caso di cui al precedente comma l'approvazione dei progetti esecutivi costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel comune interessato.

10. La concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta; i termini di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono ridotti alla metà.

11. I progetti sui quali la commissione tecnico-amministrativa regionale è chiamata ad esprimere il proprio parere non sono sottoposti all'esame del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale.

12. Sui progetti d'ammontare inferiore a lire cinquecento milioni il parere tecnico è espresso dal solo servizio provinciale del genio civile della giunta regionale competente per territorio.

13. Per le opere interessanti più province, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, i progetti sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del genio civile della giunta regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio in cui ha sede l'amministrazione regionale o l'ente concessionario.

14. I progetti delle opere da eseguirsi sul territorio lombardo da parte di consorzi di bonifica interregionali aventi sede in altra regione, ove il parere non sia di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale, sono sottoposti all'esame del servizio provinciale del genio civile della giunta regionale e del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, se richiesto, competenti per il territorio della provincia interessata dai lavori; nel caso di opere d'interesse interprovinciale il parere è di competenza della commissione tecnico-amministrativa regionale.

Art. 11.

Collaudi

1. I provvedimenti concernenti la nomina dei collaudatori, l'approvazione dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori quando si tratti di opere pubbliche di bonifica e irrigazione nonché di opere di carattere infrastrutturale agricolo, sono assunti dal presidente della giunta regionale o dall'assessore preposto al settore agricoltura e foreste, se delegato, con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 12.

Manutenzione

1. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto, utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere eseguite in attuazione di programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo di cui al precedente art. 3, sono di competenza dei consorzi di bonifica e i relativi oneri sono a carico dei consorziati.

Art. 13.

Diritto d'uso

1. La giunta regionale, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 10, terzo comma, costituisce a favore dei consorzi di bonifica concessionari, diritto d'uso sugli immobili e sugli impianti di bonifica e di irrigazione, successivamente al collaudo delle opere.

2. Per le opere eseguite in tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale i relativi diritti di servitù.

Art. 14.

Opere di competenza privata

1. I privati possono affidare ai consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere di propria competenza.

2. L'esecuzione delle opere in caso di inadempienza da parte dei privati è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

3. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono a carico dei proprietari dei fondi sui quali insistono le opere stesse.

Titolo II
RIORDINO IRRIGUO

Art. 15.
Piani di riordino irriguo

1. Per tutte le acque utilizzate per l'irrigazione si adottano i piani di riordino irriguo di cui al presente titolo.

2. Le opere previste dai piani di riordino irriguo sono disciplinate dalle norme della presente legge, nonché dalle vigenti leggi regionali in materia di opere pubbliche.

Art. 16.
Contenuti dei piani

1. Il piano di riordino irriguo deve contenere:

a) la descrizione del bacino idrografico soggetto al riordino irriguo;

b) l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati al riordino;

c) l'elenco delle utenze irrigue soggette al piano di riordino;

d) la descrizione delle opere e dei sistemi di presa, adduzione, distribuzione e ripartizione dell'acqua;

e) l'elenco delle acque con le quali in precedenza veniva irrigato il territorio soggetto a riordino e delle altre eventualmente utilizzabili ai fini della realizzazione del riordino irriguo;

f) l'elenco delle utilizzazioni di acque superficiali e sotterranee praticate per scopi diversi da quelli potabili, ovvero alimentari e di bevanda, ed irrigui, nonché l'elenco degli scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura;

g) il progetto di massima degli interventi e delle opere pubbliche, anche di sistemazione e di ammodernamento, occorrenti per il riordino irriguo, da introdurre in sostituzione delle opere e dei sistemi preesistenti, in conformità dei criteri di razionalità, organicità ed economicità e tenuto conto della esigenza di aumentare la superficie irrigata;

h) le direttive generali cui dovranno essere adeguate le opere di competenza privata necessarie per l'utilizzazione del sistema irriguo conseguente al riordino.

Art. 17.
Piani intercomprensoriali

1. Ove il territorio soggetto a riordino irriguo appartenga a più comprensori consortili di bonifica, il piano di riordino irriguo è predisposto da un consorzio di bonifica di secondo grado.

2. Per l'approvazione del piano di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui al precedente art. 8.

Art. 18.
Controllo sulle opere di competenza privata

1. Ai consorzi di bonifica compete il controllo della corretta e tempestiva esecuzione delle opere di competenza dei privati, in conformità alle direttive generali di cui al precedente art. 16, primo comma, lettera *h*).

Art. 19.
Contribuzioni dei consorziati

1. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la distribuzione delle acque irrigue, con l'attuazione del piano di riordino irriguo tutti coloro che utilizzano la rete dei canali consortili sono assoggettati, secondo le modalità e la gradualità previste nel piano stesso, ai normali contributi in ragione del beneficio ottenuto; a tal fine il consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione nella misura necessaria a coprire le spese della gestione.

2. Con l'applicazione delle aliquote di cui al comma precedente cessano le esenzioni contributive in atto, totali o parziali, a qualsiasi titolo godute e tutti gli usi gratuiti ed agevolati, a qualsiasi titolo esercitati.

3. In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresì della funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica, anche a vantaggio degli utenti non agricoli, tutti coloro che utilizzano acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, dovranno contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto; i relativi proventi possono essere impiegati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente art. 10, primo e terzo comma.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 20.
Statuto consortile

1. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto, conforme alle norme dalla presente legge, che determina la composizione e le funzioni degli organi consortili.

2. Lo statuto del consorzio, successivamente alla sua adozione, viene pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricompresi nel comprensorio consortile e nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.L. possono essere presentate eventuali osservazioni ed opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni, è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

Art. 21.
Organi

1. Sono organi del consorzio:

a) il consiglio dei delegati;
b) la giunta amministrativa;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni; tale termine può motivatamente essere prorogato dalla giunta regionale per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 22.
Consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati è composto:

a) dai rappresentanti dell'assemblea consortile, composta dai soggetti di cui al precedente art. 6, primo comma, ed eletti, in numero non superiore a cinquanta, con le modalità di cui ai successivi articoli 28, 29, 30 e 31;

b) da consiglieri dei comuni appartenenti al comprensorio consortile, in numero pari al venti per cento, arrotondato per eccesso e comunque non inferiore a tre, dei rappresentanti di cui alla precedente lettera *a*), eletti con le modalità di cui al successivo art. 23.

2. Spetta comunque al consiglio dei delegati:

a) eleggere nel proprio seno il presidente, il vice presidente o i vice-presidenti, la giunta ed i membri del collegio dei revisori;

b) deliberare lo statuto, i regolamenti per l'amministrazione del consorzio e l'organico del personale;

c) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

d) deliberare il programma di bonifica e i piani di riordino fondiario ed irriguo;

e) deliberare i contributi consortili;

f) deliberare la stipulazione di mutui.

3. Non possono far parte del consiglio dei delegati i consiglieri regionali e coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio di bonifica, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Art. 23.
Elezioni dei rappresentanti dei comuni

1. I rappresentanti di cui al precedente articolo, primo comma, lettera *b*), sono eletti da un'unica assemblea costituita da tre consiglieri per ciascun comune, eletti dai rispettivi consigli comunali, di cui due appartenenti alla maggioranza e uno appartenente alla minoranza.

2. I rappresentanti dei comuni nel consiglio dei delegati sono eletti con voto limitato a:

a) due nominativi, per l'elezione di tre rappresentanti;

b) tre nominativi, per l'elezione fino a cinque rappresentanti;

c) quattro nominativi, per l'elezione fino a sette rappresentanti;

d) sei nominativi, per l'elezione di un numero di rappresentanti superiore a sette.

3. L'assemblea di cui al precedente primo comma è convocata dal presidente della giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato entro i trenta giorni anteriori alla scadenza dell'amministrazione consortile.

4. L'assemblea di cui al precedente primo comma non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti; nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Qualora l'elezione di cui al presente articolo non sia stata effettuata entro il termine di scadenza dell'amministrazione consortile precedente, il consiglio dei delegati può validamente esercitare le proprie funzioni nella composizione risultante dall'elezione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 22, primo comma, lettera *a*).

Art. 24.

Elezione del presidente, del vice-presidente, della giunta amministrativa e del collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio dei delegati nella prima seduta, da convocarsi da parte del presidente del consorzio uscente non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni, elegge il presidente, il vice-presidente, la giunta amministrativa ed il collegio dei revisori dei conti.

2. La riunione del consiglio dei delegati è considerata valida a tutti gli effetti quando ad essa partecipa almeno la metà più uno dei componenti.

3. Per l'elezione del presidente e del vice-presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

4. Per l'elezione degli altri componenti della giunta amministrativa, qualora vengano presentate più liste di candidati, ogni consigliere può votare per un numero di candidati pari a due terzi del numero dei componenti da eleggere, con arrotondamento all'unità più vicina; in presenza di una sola lista di candidati non è richiesta alcuna particolare formalità.

5. Qualora il numero degli eletti al primo scrutinio risulti inferiore al numero dei membri da eleggere, si procede seduta stante ad un'ulteriore votazione integrativa.

6. Le cariche di presidente e vice-presidente sono incompatibili con le cariche di sindaco, assessore comunale e consigliere provinciale degli enti locali ricadenti totalmente o parzialmente nel territorio consortile, nonché di presidente delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura competenti per il territorio suddetto.

Art. 25.

Giunta amministrativa

La giunta amministrativa è composta dal presidente, dal vice-presidente, nonché da:

a) i membri eletti dal consiglio dei delegati, nel numero determinato dallo statuto e scelti fra i rappresentanti di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera *a*);

b) due consiglieri comunali eletti nel proprio seno dai rappresentanti dei comuni di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera *b*), con voto limitato a uno.

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti di cui un membro effettivo ed uno supplente nominati dalla giunta regionale e i restanti eletti dal consiglio dei delegati.

2. La presidenza del collegio spetta al revisore effettivo di nomina regionale.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria del consorzio, secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 27.

Collegi elettorali

1. Lo statuto del consorzio puo prevedere che, per l'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dei delegati, l'assemblea di cui al precedente art. 22, primo comma, lettera *a*), si riunisca in un unico collegio o possa articolarsi in più collegi elettorali, ciascuno dei quali elegge i propri delegati in numero fissato dallo statuto stesso, secondo criteri che garantiscano la rappresentanza dei consorziati delle diverse zone.

Art. 28.

Voto

1. Il diritto di voto è attribuito agli iscritti nei ruoli di contribuenza per un contributo superiore ad un valore minimo fissato dallo statuto.

2. Il valore del contributo minimo non può essere comunque inferiore al valore del contributo medio per ettaro, risultante dal rapporto tra l'ammontare dei contributi consortili e la superficie del comprensorio, né superiore al valore del contributo globale massimo gravante su di un ettaro di terreno agrario nella zona assoggettata alla contribuenza più elevata.

3. Agli iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo viene attribuita la corrispondente frazione di voto; in tal caso il diritto di voto può essere esercitato comulativamente da un gruppo di elettori che complessivamente raggiungano almeno un voto intero, mediante delega ad uno di essi.

Art. 29.

Fasce di contribuenza a fini elettorali

1. Gli elettori sono suddivisi nelle fasce di contribuenza di cui ai successivi commi.

2. Entro ciascuna fascia, ogni elettore ha diritto ad un solo voto.

3. La determinazione delle fasce è effettuata mediante l'individuazione analitica della maggior contribuenza della minima e della massima azienda agricola familiare, tenuto conto delle tecniche di coltivazione.

4. La delibera consortile di individuazione della minima e della massima azienda soggette a maggior contribuenza è sottoposta all'approvazione della giunta regionale.

5. La prima fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza inferiore alla massima contribuenza della minima azienda.

6. La seconda fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza superiore a quella della prima fascia e inferiore alla maggiore contribuenza della massima azienda.

7. La terza fascia è composta dai consorziati agricoli con contribuenza superiore a quella della seconda fascia.

8. Gli utenti extra-agricoli si considerano facenti parte della fascia corrispondente al proprio livello di contribuenza.

9. Ad ogni fascia viene attribuito, sul totale dei delegati da eleggere nel collegio, un numero di delegati eleggibili percentualmente pari al rapporto tra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuenza, fino al limite massimo del quaranta per cento del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità più vicina.

10. I delegati non attribuiti ad una fascia perché eccedenti la quota sopra indicata, sono attribuiti proporzionalmente alle altre fasce.

11. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per ciascuna fascia di elettori.

Art. 30.

Deleghe elettorali

1. Per le persone giuridiche e i minori il voto è espresso dai relativi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti ad amministrazione controllata, dal curatore o dal commissario giudiziale.

2. In caso di comunione, il voto viene espresso da uno dei partecipanti cui sia stata conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato; in assenza di delega l'esercizio del voto è riservato al primo intestatario.

3. E' ammesso l'esercizio del voto tramite delega rilasciata a favore di altro soggetto avente diritto di voto e appartenente alla stessa fascia; nessuno può ricevere più di due deleghe valevoli ciascuna per l'espressione di un voto intero.

4. Le deleghe indicate nei precedenti commi, nonché quelle di cui al terzo comma del precedente art. 28, devono risultare da atto scritto con firme autenticate da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza, o, nel caso di persona giuridica, del comune ove questa ha sede, e debbono essere consegnate al presidente del seggio elettorale all'atto dell'espressione del voto.

Art. 31.

Liste dei candidati

1. Gli aventi diritto al voto possono presentare, per ciascuna delle fasce, liste di candidati scelti fra gli elettori della stessa fascia, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche; le liste debbono essere presentate da un numero di aventi diritto al voto che rappresenti almeno il due per cento degli elettori della fascia, fino ad un numero massimo di cinquanta.

2. Le firme dei presentatori devono essere autenticate con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo precedente, ovvero da funzionari del consorzio a ciò delegati dal presidente del consorzio stesso.

3. Le liste non possono comprendere un numero di candidati superiore ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità più prossima.

4. Qualora allo scadere dei termini di presentazione delle liste, sia presentata una sola lista di candidati, deve essere richiesta ai presentatori l'integrazione della lista con altri candidati fino a completare il numero dei delegati da eleggere.

5. L'elettore può votare per il numero di candidati indicato sulle schede di votazione, scegliendo anche tra liste diverse ovvero tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

6. Nel caso di suddivisione del comprensorio consortile in collegi, le norme di cui al presente articolo si applicano per ciascuno dei collegi elettorali.

7. Sono eletti, per ciascuna fascia e per ogni collegio, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 32.

Seggi elettorali

1. Nel comprensorio consortile possono essere istituiti più seggi elettorali, nel numero indicato dallo statuto.

2. I presentatori di ciascuna lista hanno la facoltà di designare presso ogni seggio un rappresentante di lista cui spetta l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 33.

Avvisi elettorali

1. I consorziati devono essere informati almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, a mezzo di pubblicazione negli albi comunali, di annunci sulla stampa locale, di manifesti e di altri strumenti idonei indicati nello statuto, con specificazione dell'orario e del luogo ove esse si svolgeranno, nonché delle modalità di espressione del voto.

Art. 34.

Verbali elettorali

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi entro tre giorni dalla conclusione delle stesse alla giunta amministrativa che provvede alla proclamazione degli eletti entro i successivi cinque giorni.

Art. 35.

Controllo regionale sugli atti consortili

1. Gli atti di amministrazione assunti dagli organi consortili sono pubblicati per otto giorni consecutivi nell'albo del consorzio di bonifica.

2. Contro gli atti di cui al comma precedente gli interessati possono ricorrere alla giunta regionale tramite il consorzio di bonifica, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

3. Il consorzio trasmette alla giunta regionale gli atti di cui al precedente primo comma unitamente agli eventuali ricorsi avverso agli stessi, nonché alle proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione ivi previsto.

4. Sono soggette all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente art. 22, secondo comma, e al quarto comma del precedente art. 29.

5. Gli altri atti di amministrazione del consorzio sono immediatamente esecutivi; il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può proporre alla giunta regionale la sospensione e l'annullamento degli atti suddetti entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi a seguito della trasmissione di cui al precedente terzo comma, qualora non siano conformi alle leggi, ai regolamenti, allo statuto nonché a programmi e direttive regionali.

6. Restano ferme le procedure di cui ai precedenti articoli 8 e 9 inerenti all'approvazione di programmi di bonifica e dei piani di riordino fondiario ed irriguo.

Art. 36.

Vigilanza regionale

1. La giunta regionale vigila sull'attività dei consorzi di bonifica anche mediante ispezioni.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, può sciogliere le amministrazioni consortili in caso di constatata inefficienza nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, nonché per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto e delle direttive regionali, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

3. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario regionale affiancato da una consulta composta a norma dell'art. 7 della legge 23 giugno 1962, n. 947, per la gestione temporanea del consorzio; l'amministrazione consortile deve essere ricostituita entro un anno dal decreto di scioglimento.

Art. 37.

Consorzi di bonifica di secondo grado

1. La giunta regionale può costituire consorzi di bonifica di secondo grado allorché esistano interessi comuni a più comprensori di bonifica.

2. Il consorzio di bonifica di secondo grado può essere costituito anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati.

3. Sono organi del consorzio di bonifica di secondo grado:

a) il consiglio dei delegati composto da membri espressi dai consorzi di bonifica interessati;

b) la giunta amministrativa;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

4. Lo statuto dei consorzi di secondo grado è predisposto da componenti dei consigli dei delegati dei consorzi interessati nel numero determinato dalla giunta regionale che provvede inoltre a disciplinare le modalità della loro elezione.

5. Ai fini di garantire una adeguata rappresentanza dei consorzi di bonifica interessati, la determinazione di cui al comma precedente è effettuata tenuto conto della superficie territoriale, del numero degli utenti e dell'entità complessiva della contribuenza di ciascun consorzio.

6. Lo statuto dei consorzi di secondo grado è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione entro sei mesi dalla effettuazione delle elezioni di cui al precedente quarto comma.

7. Nella determinazione della composizione del consiglio dei delegati lo statuto deve attenersi ai criteri di cui al precedente quinto comma.

8. Il consorzio di bonifica di secondo grado può svolgere le funzioni previste dalla legislazione vigente per i consorzi di bonifica.

9. Per l'ammissione dei ruoli di contribuenza i consorzi di bonifica di secondo grado si avvalgono dei catasti dei singoli consorzi ad essi partecipanti.

10. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Finanziamenti regionali

1. Ai fini del riassetto e dello sviluppo della bonifica, la Regione concorre al finanziamento di:

a) opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse quelle previste dal precedente art. 2, primo comma, lettera *a*);

b) opere per impianti di irrigazione ed opere sostitutive ed integrative per la provvista, distribuzione e tutela delle acque ad uso agricolo;

c) opere infrastrutturali di interesse di tutto il comprensorio consortile o di una parte notevole di esso;

d) opere di riordino fondiario ed irriguo;

e) studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica.

Art. 39.

Spese assistite da finanziamenti regionali

1. La giunta regionale può deliberare il concorso finanziario nella spesa per l'esecuzione e per la manutenzione delle opere di bonifica affidate in concessione a norma del precedente art. 10 fino al massimo del:

a) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere idrauliche ed irrigue primarie e secondarie;

b) novantacinque per cento della spesa per l'esecuzione delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o che, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano un indubbio e sostanziale miglioramento, anche indiretto, sull'assetto generale della bonifica e dell'irrigazione;

c) ottanta per cento della spesa per l'esecuzione delle restanti opere;

d) ottanta per cento della spesa per la manutenzione delle opere.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile è consentita a favore del concessionario l'applicazione di una aliquota forfettaria per spese generali, di progettazione e di collaudo, fissata con provvedimento della giunta regionale.

3. Per gli oneri di manutenzione relativi ad espurghi e a sfalcio di erbe infestanti il contributo può essere determinato forfettariamente in base a indici fissati con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente primo comma lettera *e*), la giunta regionale può concedere un contributo fino al massimo dell'ottanta per cento della spesa ammissibile.

5. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può concedere contributi per le spese di gestione consortili.

6. Ai consorzi costituiti a norma della presente legge la giunta regionale può concedere le provvidenze previste dal terzo comma dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

7. La giunta regionale può concedere altresì ai consorzi di bonifica un contributo fino al quaranta per cento della spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedente il costo ordinario determinato annualmente dalla giunta regionale stessa, sentita la competente commissione consiliare.

8. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può assegnare un contributo fino alla misura massima del quaranta per cento della spesa eccedente il costo ordinario, relativa al sollevamento e alla distribuzione di acque ad uso umano e domestico derivante agli enti gestori dei relativi servizi in zone di preminente interesse agricolo, svantaggiate, collinari o montane.

Art. 40.

Erogazione dei contributi regionali

1. I contributi di cui al precedente art. 39, primo comma, sono erogati:

a) in misura non inferiore al novanta per cento dell'importo assegnato, a seguito della certificazione dell'avvenuto inizio dei lavori; la misura percentuale suindicata assorbe gli eventuali oneri di prefinanziamento;

b) la restante quota, all'atto dell'approvazione del verbale di collaudo tecnico-amministrativo e del conto finanziario.

2. Alla liquidazione finale provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato.

Art. 41.

Polizia idraulica

1. I consorzi di bonifica a favore dei quali sia costituito diritto d'uso o cui spetti la manutenzione delle opere idrauliche quali canali di colo, irrigui o di bonifica svolgono, con l'osservanza delle norme della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, e successive modificazioni, le attività di vigilanza, sorveglianza ed accertamento preordinate all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza della Regione nelle materie disciplinate dalla presente legge.

2. Alle attività di cui al comma precedente è addetto il personale dei consorzi di bonifica incaricato a norma dell'art. 70 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o degli articoli 133 e 134 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1933, n. 733.

Art. 42.

Concessioni amministrative su beni demaniali

1. Le concessioni relative ai beni del demanio regionale attinenti alla bonifica sono rilasciate dalla giunta regionale, sentito il consorzio di bonifica interessato.

2. Tali concessioni hanno la durata non inferiore ai sei anni e non superiore ai diciannove anni.

3. Il disciplinare d'oneri e la relativa tariffa sono deliberati dalla giunta regionale.

4. Il rilascio delle concessioni può essere affidato dalla giunta regionale ai singoli consorzi.

Art. 43.

Funzioni delle comunità montane

1. Nei territori montani le funzioni attribuite dalla presente legge ai consorzi di bonifica sono esercitate dalle comunità montane.

Art. 44.

Norma transitoria

1. Il consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la suddivisione del territorio regionale in comprensori di bonifica ai sensi del precedente art. 5.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bolletti ufficiale della regione Lombardia del provvedimento del consiglio regionale cui al comma precedente, scioglie gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica esistenti e nomina per ciascuno di essi un commissario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è asssitito da una consulta composta dai membri della disciolta deputazione.

3. La giunta regionale nomina altresì, per ogni comprensorio di bonifica delimitato ai sensi del precedente primo comma, un commissario che, entro dodici mesi dalla sua nomina, indice le elezioni del consiglio dei delegati e provvede alle attività preordinate allo svolgimento delle stesse, secondo le modalità deliberate dalla giunta regionale nel rispetto della presente legge.

4. Il consiglio dei delegati adotta lo statuto consortile entro dodici mesi dalla sua elezione; decorso inutilmente tale termine provvede la giunta regionale.

5. Il commissario di cui al precedente secondo comma, entro i novanta giorni successivi alla nomina, determina lo stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale di ruolo e trasmette alla giunta regionale la relativa documentazione.

6. La giunta regionale, successivamente alla costituzione degli organi dei consorzi di bonifica di cui alla presente legge e sentiti i rappresentanti dei consorzi stessi, provvede alla ripartizione del patrimonio e del personale dei consorzi disciolti, in relazione alla superficie comprensoriale e al numero degli utenti dei nuovi consorzi.

7. I commissari di cui al precedente secondo comma cessano dal loro incarico all'atto dell'entrata in funzione degli organi di amministrazione dei nuovi consorzi.

Art. 45.

Rinvio alle normative statali e intese interregionali

1. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 23 giugno 1962, n. 947.

2. Per i comprensori interregionali si procede mediante intese fra le regioni interessate sulla base delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 46.

Norma finanziaria

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 è autorizzata la:

a) spesa corrente operativa per:

1) studi e ricerche di cui al precedente art. 38, primo comma, lettea *e*);

2) le finalità di cui al precedente art. 39, primo comma, lettera *d*), terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma;

b) spesa in capitale *una tantum* per l'adempimento di funzioni normali per:

1) le opere di cui al precedente art. 38, primo comma, lettera *a*).

2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente primo comma si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Agli oneri finanziari derivanti per il funzionamento del comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di cui al precedente art. 10 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del precedente art. 5, terzo e quarto comma, sono a carico dei consorziati a noma dei precedenti articoli 12 e 19.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione e dalla manutenzione delle opere affidate in concessione di cui al precedente art. 10, primo comma, sono, salvo gli eventuali relativi contributi regionali previsti dai precedenti articoli 38 e 39, a carico dei bilanci dei rispettivi enti a cui vengono affidate le opere in concessione.

6 Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli 11, 36, terzo comma, 41 e 44 secondo comma, sono a carico dei bilanci dei rispettivi consorzi di bonifica di cui al precedente art. 5, terzo comma.

7. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del precedente art. 44, terzo comma, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.3.3.2.1.851 «Contributi ai comitati promotori di consorzi di bonifica e ai consorzi di bonifica in fase di riorganizzazione dei consorzi stessi» iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali dei singoli esercizi finanziari.

8. Al finanziamento delle spese in capitale *una tantum* per programmi di sviluppo per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, secondo e quinto comma, 10, quarto comma, 38, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) e 39, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

9. Al finanziamento delle spese in capitale *una tantum* per programmi di sviluppo per la diretta esecuzione delle opere di bonifica di cui al precedente art. 10, primo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

10. La concessione dei finanziamenti per le finalità di cui alla presente legge è subordinata alle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci regionali per i singoli interventi.

11. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, alla parte 1ª, ambito 4, settore 3, finalità 3, attività 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

1) il cap. 1.4.3.3.1.1821 «Spese per studi e ricerche, anche sperimentali, di interesse generale della bonifica»;

2) il cap. 1.4.3.3.1.1823 «Contributi per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse regionale affidate in concessione, per le spese di gestione consortili, per il sollevamento di acque irrigue e di colo eccedente il costo ordinario e per il sollevamento e la distribuzione delle acque ad uso umano e domestico eccedente il costo ordinario in zone agricole, collinari e montane»;

3) il cap. 1.4.3.3.1.1824 «Spese per opere idrauliche destinate alla conservazione ed alla razionale utilizzazione e difesa del territorio escluse le opere di rimboschimento e di sistemazione idraulica e idraulico-agrario-forestale di cui all'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 novembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *settembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *novembre* 1984 *prot. n.* 23002/14016).

(693)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227